



STUDIO BAZZONI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI ASTRID E CARLO BAZZONI
DOTTORI COMMERCIALISTI

CARLO BAZZONI

ASTRID BAZZONI

SILVIA GENTILOTTI

FEDERICO NANI

Circolare del 17.12.2018. Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica riguarderà tutte le imprese e professionisti con pochissime eccezioni.

Saranno infatti esclusi dall'emissione della fattura elettronica (nel ciclo attivo cioè per le fatture emesse) i seguenti soggetti:

- i c.d. “**minimi**”;
- i **forfettari**;
- gli **agricoltori** (in regime di esonero).
- i soggetti passivi IVA obbligati all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria** (TS);
- i soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla **L 398/2001** che, nel periodo di imposta precedente, non hanno conseguito proventi superiori a **65.000,00 euro**.

L'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderà **tutte le fatture emesse verso soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano** con l'esclusione delle operazioni da e verso l'estero. **Tale obbligo riguarderà, pertanto, anche i commercianti al minuto e i soggetti assimilati laddove la fattura venga richiesta dal cliente/consumatore finale.**

Cos'è la fattura elettronica

Tutte le fatture elettroniche emesse transiteranno attraverso il **Sistema di Interscambio (SdI)** dell'**Agenzia delle Entrate**.

Le fasi della predisposizione e trasmissione della fattura elettronica saranno pertanto le seguenti:

- 1 – il fornitore prepara la fattura elettronica (ad es. dal proprio pc) e la firma digitalmente;
- 2 – il fornitore procede con l'invio della fattura elettronica al sistema di interscambio;
- 3 – il sistema di interscambio consegna la fattura al cliente.

Modalità di trasmissione della fattura elettronica

Il soggetto emittente trasmette la fattura elettronica al Sistema di Interscambio attraverso le seguenti **modalità**:

1. a) servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l'upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;
2. b) procedura *web* ovvero l'*App Fatturae* messe a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
3. c) PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all'indirizzo “sdi01@pec.fatturapa.it”
4. d) canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.



STUDIO BAZZONI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI ASTRID E CARLO BAZZONI
DOTTORI COMMERCIALISTI

L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Qualsiasi programma di compilazione della fattura elettronica chiederà l'inserimento del cosiddetto codice destinatario. Tale campo va compilato con l'IdCode o PEC ricevuto dal proprio cliente mentre va indicato il codice "0000000" (7 volte zero) nel caso di cessionario/committente;

- persona fisica non esercente attività di impresa arti o professioni (obbligo di fornire la fattura in formato cartaceo);
- soggetto in "regime di vantaggio" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- soggetto in "regime forfettario" di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
- produttore agricolo "in esonero" di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- il cessionario/committente non ha comunicato il proprio codice destinatario.

È possibile che venga indicato tale codice anche su indicazioni da parte di qualche Software house per una più efficiente gestione della documentazione.

In tali casi indicando il codice "0000000" (7 volte zero) il cedente/prestatore è però tenuto a comunicare al cliente che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite consegna di una copia informatica o analogica della fattura.

Fra gli elementi richiesti, in "aggiunta" a quanto già previsto per l'emissione cartacea, sono compresi, contraddistinti da specifici codici:

- i dati relativi al regime fiscale del cedente/prestatore;
- i dati relativi al tipo di documento emesso;
- i dati relativi alla tipologia di ritenuta, se presente;
- i dati relativi alla natura della cessione di beni e/o servizi, nel caso in cui non sia prevista l'applicazione dell'imposta;
- le modalità di pagamento.

Firma digitale

Rispetto alla fattura elettronica emessa nei confronti della P.A., la fattura elettronica può essere emessa anche senza l'apposizione della firma digitale.

Si ritiene comunque consigliabile apporre la firma digitale in considerazione del fatto che in tal modo viene garantita la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento, attribuendo allo stesso anche efficacia probatoria.

Casi particolari di mancato recapito della fattura elettronica

- non è possibile il recapito presso "l'indirizzo telematico" per cause tecniche;
- il "Codice destinatario" riportato nell'apposito campo del documento risulta errato o inesistente;
- il recapito alla PEC risulti impossibile (ad esempio per casella piena o non attiva).

L'eventuale scarto del file, comunicato al cedente/prestatore entro 5 giorni dall'invio, implica che la/e fattura/e in esso contenute si considerino non emesse e debbano essere nuovamente rispediti al sistema dopo le necessarie correzioni. Il soggetto passivo pertanto avrà 5 giorni effettivi (e non lavorativi) di tempo per procedere a un nuovo invio al SdI della fattura, "preferibilmente" con la stessa data e numerazione del documento originario.

Si segnala che il SdI non effettua controlli nel merito dei dati inseriti ma, come detto, controlla esclusivamente l'avvenuta compilazione dei campi obbligatori ai fini della disciplina IVA. **L'unico controllo sostanziale che viene eseguito è quello della verifica dell'esistenza della partita IVA o del codice fiscale nell'Anagrafe tributaria** mentre non viene fatto lo stesso controllo sugli altri dati anagrafici. Si consiglia quindi di compiere una verifica sulla correttezza dei dati anagrafici prima di procedere all'emissione della fattura.



STUDIO BAZZONI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI ASTRID E CARLO BAZZONI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Nuove modalità di annotazione delle fatture emesse

Con le modifiche apportate all'art. 23 del DPR 633/72 il soggetto passivo deve annotare, in apposito registro, le fatture emesse, "nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**".

Imposta di bollo

Se la fattura riguarda operazioni non soggette a IVA per importi superiori a 77,47 euro, il pagamento dell'imposta di bollo andrà effettuato:

- con modalità telematica mediante F24 on line;
- entro 120 dalla chiusura dell'esercizio.

indicando, appunto, che il versamento è stato assolto in modo virtuale ai sensi del DM 17.06.2014.

Operazioni transfrontaliere/estero

L'obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti non stabiliti nel Territorio dello Stato.

Tali operazioni potranno continuare a essere documentate mediante fattura cartacea.

Sarà però necessario trasmettere una comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto "esterometro", entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento emesso o di quello comprovante, secondo quanto previsto dal provv. Agenzia Entrate 30.04.2018 n. 89757.

È comunque concessa la **facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica** compilando solo il campo "**CodiceDestinatario**" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte ("**XXXXXXXX**"). Nel campo "identificativo fiscale IVA" (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserita la partita IVA comunitaria e quando si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: "**OO 9999999999**".

La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l'esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere per le sole operazioni attive.

RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il Sistema di Interscambio, ricevuta la fattura da parte del soggetto emittente ed effettuati i controlli formali, recapita la fattura al soggetto cessionario/committente (o a un suo intermediario incaricato):

- alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata);
- ovvero al canale telematico FTP o Web Service (solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche).

Per evitare di dover comunicare ad ogni singolo fornitore i dati relativi al codice univoco a cui recapitare la fattura elettronica, è possibile utilizzare il servizio di registrazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con l'attivazione di questo servizio il Sistema di Interscambio provvederà automaticamente a inviare la fattura elettronica sempre e dove richiesto dal cliente.

Nel caso in cui il cliente non registri al Sistema di Interscambio la Pec o il Codice Destinatario, l'unico modo di recuperare la fattura elettronica sarà quello di accedere nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate nella sezione "Fatture e Corrispettivi".

QR Code

Grazie a un apposito servizio *web* dell'Agenzia Entrate, è possibile generare un codice QR-CODE, contenente tutti i propri dati identificativi IVA.

Tale codice potrà essere mostrato dal destinatario della fattura all'emittente, che grazie a un apposito lettore, potrà risalire direttamente ai dati identificativi IVA a cui intestare la fattura.



STUDIO BAZZONI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI ASTRID E CARLO BAZZONI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Data di ricezione e detrazione dell'IVA

La data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura.

Pertanto:

- se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di consegna rilasciata allo SDI dal gestore della posta elettronica, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente;
- se sono stati scelti altri canali (*web service* o FTP) la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica;
- se la fattura è stata messa a disposizione del ricevente nel sito web dell'Agenzia Entrate, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione. Per i soggetti esonerati dalla emissione della fatturazione elettronica (consumatore finale, c.d. minimi, c.d. forfettari, agricoli “esclusi”) la data di ricezione coinciderà con quella di messa a disposizione.

Dalla data di ricezione, come nelle casistiche sopra identificate, decorreranno i termini per la detraibilità dell'imposta.

Autofatture ex art. 6 co. 8 del DLgs 471/97

L'obbligo di generazione e trasmissione di documenti elettronici interesserà anche tutte le autofatture previste dalla normativa, ivi comprese quelle che il cessionario/committente è tenuto ad emettere nel caso in cui non abbia ricevuto il documento dal proprio fornitore entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione dell'autofattura allo SdI sostituisce l'obbligo di presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, **devono essere conservate** in modo tale che siano:

- rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e le norme tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità;
- consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data.

Il procedimento di conservazione elettronica si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione.

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione i cedenti/prestatori e i clienti possono utilizzare il servizio messo a disposizione da soggetti privati appositamente accreditati presso l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) oppure quello gratuito dell'Agenzia delle Entrate, aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web della stessa (il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ad oggi sembra riguardare però la conservazione ai meri fini fiscali e non anche ai fini civilistici).

La procedura deve prevedere l'apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

La conservazione elettronica, non è quindi la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Corre l'obbligo di segnalare che i *tools* messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sono pensati e rivolti prevalentemente agli operatori che emettono e/o ricevono un numero contenuto di fatture e sono soliti predisporle



STUDIO BAZZONI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI ASTRID E CARLO BAZZONI
DOTTORI COMMERCIALISTI

con gli usuali programmi di videoscrittura. La gestione dei documenti (generazione, *upload*, *download*, messa in conservazione) è infatti completamente manuale.

Riassumendo gli strumenti di cui il cliente può dotarsi per la gestione della fatturazione elettronica, il quadro è il seguente:

- strumenti messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
- strumenti messi a disposizione dallo Studio per mezzo del proprio partner tecnologico Datev Koinos;
- strumenti messi a disposizione da altre software houses / altri soggetti.

Il passaggio alla fatturazione elettronica rappresenta una rivoluzione nella gestione dei documenti amministrativi aziendali.

Per la gestione del ciclo attivo e passivo utilizzando strumenti diversi per ciascuna fase rischia di creare estrema confusione e assorbire inutilmente tempo e risorse. È per tale motivo che in un'ottica di ottimizzazione aziendale lo Studio ha proposto il software *fatture go* proposto dalla Software house Datev Koinos al fine di indicare una possibile via per la razionalizzazione della gestione aziendale.

Cordialmente
Lo Studio Bazzoni